



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Processo telematico: se il server è sovraccarico il deposito può essere cartaceo

Autore: Redazione | 13/01/2015



Il giudice autorizza la parte al deposito delle memorie in cancelleria grazie alla prova presuntiva del non funzionamento del PCT; il Ministero segnala software gratis per la busta degli atti di soggetti esterni.

Tra i tecnici dei computer serpeggia un detto (ma guai a farlo sapere ai consumatori finali): l'informatica non è una scienza esatta. Così, quando meno te lo aspetti e non vi sono apparenti spiegazioni, ecco il "bug", quel "qualcosa" che manda in tilt i sistemi.

Fin quando si tratta di mandare un'email a un amico o a un collega, il danno è limitato. Ma che succede se si tratta del **processo civile telematico** e i termini stanno per scadere?

Una recentissima ordinanza **[1]** depositata dal **Tribunale di Milano** fa luce sull'incubo degli **avvocati** che, alle prese con l'**invio telematico delle "buste"** (contenenti gli atti processuali), temono di subire decadenze per via di un difettoso funzionamento delle macchine.

Secondo il giudice meneghino, però, c'è sempre la possibilità di un ritorno (provvisorio) al passato per tutte le **urgenze** che lo impongano. Per cui, quando il sistema elettronico della cancelleria non funziona (perché magari il server è sovraccarico), il processo telematico viene per un attimo accantonato e l'avvocato può essere ben autorizzato, dal **Presidente del Tribunale**, al deposito della memoria in formato cartaceo ossia con modalità non telematiche.

Ma come dimostrare che il sistema della cancelleria non funziona? Una prova impossibile, diabolica: bisognerebbe allegare un messaggio di errore del computer, o addirittura filmare tutto il procedimento di invio? No, nulla di tutto ciò. Nell'ordinanza, il Tribunale chiarisce che la dimostrazione può essere fornita anche con **prove presuntive**. In particolare, il difetto di funzionamento può essere ritenuto provato dal giudice valutando se, nella stessa giornata, siano pervenute altre identiche istanze da parte degli avvocati, segno che il malfunzionamento esiste perché segnalato anche da altri.

Del resto è lo stesso **Decreto Sviluppo bis** del 2012 a prevedere che “il **Presidente** può autorizzare il deposito degli atti con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia **non sono funzionanti** e sussiste una **indifferibile urgenza** [2].

Intanto i servizi informatici del **ministero** della **Giustizia** segnalano, “a solo titolo informativo”, alcuni **software gratuiti** per la redazione della “**busta telematica**” per il deposito degli atti del procedimento civile da parte di soggetti esterni. Tra questi quelli di Lextel, Zucchetti, Astalegale, Easynda del Sole24Ore, Legal Desk ecc.

Note

[1] Trib. Milano ord. del 12.01.2015. **[2]** Art. 16 bis, comma quarto, D.L. 179/12, come modificato dalla legge 221/12 e successive modificazioni.